



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 267 DEL 26/11/2021

OGGETTO: REVISIONE DEGLI IMPORTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO A CARICO DEGLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **16:55** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Vice Sindaco	Grillo della Berta Lorenzo	Si	
Assessore Anziano	Dell'Erba Barbara Paola	Si	
Assessore	Fratta Marcella	Si	
Assessore	Mazza Carlo	Si	
Assessore	Massera Andrea	Si	
Assessore	Munarini Ivan		Si
Assessore	Canovi Francesca	Si	
Assessore	Diasio Michele	Si	
Assessore	Rossatti Lorena	Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Claudio Locatelli**

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in presenza, ad eccezione della partecipazione in videoconferenza dell'Assessore Massera, con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e dei D.P.C.M. in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;

Dato atto che lo scrivente Comune, con deliberazione di Consiglio comunale numero 74 del 22 dicembre 2011 ha provveduto ad istituire, a partire dal 1 gennaio 2012, l'imposta di soggiorno ed ha approvato contestualmente il regolamento di disciplina dell'entrata tributaria in questione, composto da 13 articoli, il quale sarà entro breve termine integrato e modificato per aggiornarlo alla nuova normativa;

Ricostruito che con deliberazione di Giunta comunale numero 298 del 27 dicembre 2011 sono state fissate per la prima volta le tariffe dell'imposta di soggiorno da porre a carico degli ospiti delle strutture ricettive site nel territorio comunale;

Considerato che con successiva deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 28 agosto 2012 le summenzionate tariffe sono state variate con decorrenza 1 settembre 2012;

Ripercorso che con l'art. 180, comma 3, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e che con l'art. 25, comma 3-bis, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni uno) convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 è stata apportata una modifica all'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con l'aggiunta di un comma 1-ter che così recita *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;

Visto l'art. 4, comma 7, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che il Comune di Sondrio, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario revisionare le tariffe dell'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Rilevato, altresì, che il Comune di Sondrio rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale nella Valtellina trattandosi della città capoluogo con le maggiori dimensioni demografiche e che lo sarà ulteriormente in prospettiva delle programmate Olimpiadi invernali dell'anno 2026;

Precisato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio comunale la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, rubricata *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*, nonché i regolamenti regionali di attuazione/esecuzione vigenti, che contiene la disciplina puntuale delle strutture ricettive, che vengono in primo luogo classificate distinguendo le alberghiere dalle non alberghiere per cui si mantiene l'attuale impianto tariffario dell'imposta di soggiorno, basato per le prime sul criterio proporzionale in funzione della categoria di appartenenza mediante le c.d. stelle (DPCM del 21 ottobre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34) e basato per le seconde sul criterio omnicomprensivo di attività;

Visto l'art. 4, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 95 per cui anche la fattispecie delle c.d. locazioni brevi (contatti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni) rientra nel campo di applicazione dell'imposta di soggiorno, sulla base del complesso dei vari commi che compongono l'articolo 4 e di contributi di Ifel – nota del 10 luglio 2017;

Puntualizzato che in tema di produzione di efficacia di delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta di soggiorno opera l'art. 15-*quater*, Decreto Legge 6 novembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per cui *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

Letta a corroborazione di quanto sopra la circolare 2/DF emessa in data 22 novembre 2019 dal Ministero Economia e Finanze, riferimento protocollo numero 41981, in particolare le pagine 14 e 15;

Considerato che oltre la questione oggettiva rappresentata dall'impianto tariffario, è necessario deliberare sull'aspetto soggettivo rappresentato dall'individuazione del funzionario responsabile dell'entrata tributaria dell'imposta di soggiorno, tenendo conto sia del decreto sindacale numero 248/2020/UP del 18 dicembre 2020, il quale ha ascrivito alla dott.ssa Cristina Casali, Dirigente del Comune di Sondrio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari e Culturali fino al 31 dicembre 2023 sia della delibera di Giunta comunale numero 134 del 15 maggio 2019 la quale ha ascrivito la competenza in materia di tributi al Settore Servizi Finanziari e Culturali;

Specificato che con il decreto sindacale numero 248/2020/UP è stata delegata alla dott.ssa Cristina Casali la rappresentanza processuale del Comune, sia come attore che come convenuto, relativamente agli affari di competenza del settore comunale ascrivito fino allo scadere dell'incarico come sopra enucleato;

Ravvisata l'opportunità di designare la dott.ssa Cristina Casali, dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali, quale funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno fino al 31 dicembre 2023, a cui vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso involgente l'imposta di soggiorno, nel rispetto delle pertinenti normative;

Acquisiti i pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla presente delibera ai sensi dell'art. 49 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visti l'art. 48 e l'art. 172, comma 1, lett. c), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera giunta;
- 2) di rideterminare le tariffe dell'imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sondrio secondo il seguente schema sinottico:
 - Strutture/attività ricettive alberghiere

a) Alberghi

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA IN EURO
1 stella	1.00
2 stelle	1.50
3 stelle	2.00
4 stelle	2.50
5 stelle	3.00

b) Residenze turistico alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA IN EURO
2 stelle	1.00
3 stelle	1.50
4 stelle	2.00

- Strutture/attività ricettive non alberghiere

TIPOLOGIA	IMPOSTA IN EURO
BED AND BREAKFAST	1.00
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE	1.00
ESERCIZI AFFITTACAMERE/LOCAZIONI BREVI	1.00
CASE PER FERIE	1.00
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	1.00
LOCANDE	1.00
FORESTERIE LOMBARDE	1.00
STRUTTURE ALPINISTICHE	1.00
AGRITURISMO RESIDENZIALE	1.00
AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	1.00

- 3) di dare atto che l'imposta di soggiorno, in base alle tariffe sopra indicate, continuerà ad applicarsi nel rispetto di forme, procedure, termini e condizioni fissate dalla legislazione statale e dalla regolamentazione comunale in materia;
- 4) di dare atto che le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno come sopra enucleate produrranno effetti e si applicheranno a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente delibera giunta sul sito internet del Mef relativo al Portale del Federalismo Fiscale, come esplicitato in narrativa con relativi riferimenti normativi;
- 5) di dare mandato al Servizio Tributi e Attività Produttive di porre in essere gli adempimenti discendenti dall'adozione del presente atto deliberativo, a cominciare dalla sua tempestiva pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale del Mef e dalla successiva informativa da rendere all'utenza e alle associazioni di categoria del comparto turistico/ricettivo presenti sul territorio, anche e soprattutto mediante aggiornamento della pertinente sezione del sito web istituzionale;
- 6) di designare, per quanto indicato in premessa, quale funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno, fino al 31 dicembre 2023, la dott.ssa Cristina Casali, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali, alla quale vengono riconosciuti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso, nel rispetto delle pertinenti normative.

Successivamente la Giunta Comunale, valutata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

Marco Scaramellini
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO

Claudio Locatelli
(firmato digitalmente)